

Oggetto: **<Consulenza>** in materia di investimenti in strumenti finanziari

La Commissione ha avuto modo di chiarire ⁽¹⁾ che l'attività di **<consulenza>** in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:

- a) dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione **<finanziaria>** del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- c) dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- d) dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato².

Tutto quanto sopra premesso, si conferma che la **<consulenza>** in materia di investimenti in strumenti finanziari è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998. La prestazione del servizio di **<consulenza>** in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria³; dovendo comunque - applicandosi in materia le norme del diritto comune, art. 1176 c.c. - usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

estratto dal sito www.consob.it

¹ Cfr. Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14-10-98 ⁽¹⁾, DI/98080600 del 14-10-98 ⁽²⁾, DI/99012156 del 23-2-99 ⁽³⁾, DI/99023323 del 26-3-99 ⁽⁴⁾, DI/7578 del 2-2-2000, ⁽⁵⁾ DI/18568 dell'8-3-2000 ⁽⁶⁾, DI/30441 del 21-4-2000 ⁽⁷⁾, consultabili sul sito Internet www.consob.it

² Siffatta neutralità non si rinviene nella posizione del Promotore o della Banca che si preoccupa non già di illustrare in linea generale le caratteristiche di un prodotto, quanto nel consigliare all'investitore talune precise operazioni, avendo interesse all'effettuazione degli investimenti promossi (cfr. comunicazione Consob n. 98096957 del 21.12.98 ⁽⁸⁾, Comunicazione n. DI/43152 del 2-6-2000); art. 80 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998 ⁽⁹⁾)

³ La Consob si è espressa sulla questione con la Comunicazione n. DI/30441 del 21 aprile 2000.